

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOTH, CONDORELLI, TAGLIAMONTE**
e **PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1991

Assunzione a tempo determinato per la tutela del patrimonio archeologico e museale

ONOREVOLI SENATORI. – È nota la situazione in cui versano i musei e le aree archeologiche del nostro Paese per la carenza di personale addestrato e motivato che ne consenta l'apertura con orari diurni e settimanali più ampi, in modo da permettere l'accesso agli utenti in misura più cospicua e quindi anche più produttiva sul piano economico, sia in termini diretti per l'Amministrazione sia in termini di indotto per le attività commerciali ed i servizi delle zone interessate.

Tanto più tale carenza di personale è assurda sul piano funzionale ed essenzialmente antieconomica quando si consideri che numerosi musei ed aree archeologiche hanno goduto di recenti e razionali ristrutturazioni, con notevoli investimenti di da-

naro pubblico e che la mancata fruizione dei beni così recuperati si trasforma in nuove forme di degrado, conseguenti all'abbandono e all'incuria.

Come in altri settori anche in questo l'indifferenza per i problemi gestionali si traduce in sperpero di ricchezza sotto tutti i profili.

Nel 1990 il Ministero per i beni culturali e ambientali ha predisposto un progetto finalizzato alla tutela e alla fruizione del patrimonio museale, che, previa approvazione della Presidenza del Consiglio, ha consentito di assicurare l'apertura al pubblico di molti musei, utilizzando, tra l'altro, 1939 unità di personale assunto a tempo determinato.

L'impiego di tale personale, sia pure per

un periodo limitato, ha permesso di ovviare alle croniche carenze di organico del Ministero per i beni culturali e ambientali e di mantenere aperte al pubblico numerose istituzioni altrimenti destinate a rimanere chiuse proprio nel periodo estivo, durante il quale si fa più pressante la richiesta del turismo culturale italiano e straniero.

Le indagini statistiche condotte in Italia e all'estero hanno dimostrato che un fattore essenziale nell'incidenza dei flussi turistici è rappresentato dalle possibilità concrete di accesso ai luoghi di interesse artistico, archeologico e culturale e da una adeguata e sicura informazione sui relativi orari.

Il buon esito del progetto-obiettivo induce quindi a proseguire nella stessa direzione, prevedendo che in via ordinaria il Ministero per i beni culturali e ambientali sia autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzati ad attività di custodia nei musei, richiamando a tale scopo la normativa generale vigente

per la costituzione di rapporti a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego.

La prima applicazione del progetto nel 1990 ha dovuto registrare tuttavia una durata complessiva di appena tre mesi e non ha consentito quindi di utilizzare pienamente il personale appositamente assunto e addestrato.

Appare perciò necessario autorizzare il Ministro per i beni culturali e ambientali a rinnovare per dodici mesi i rapporti di lavoro già instaurati nell'ambito dello stesso progetto-obiettivo, utilizzando in tal modo pienamente il limite temporale previsto in via generale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, anche prescindendo dalla predisposizione e approvazione di ulteriori progetti-obiettivo, ed evitando in tal modo di rinnovare, a breve distanza di tempo, le lunghe procedure previste per l'approvazione di progetti e per l'accertamento dei requisiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere alla tutela del patrimonio archeologico e museale e consentirne la fruibilità.

2. Ai rapporti di cui al comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127.

3. In prima applicazione il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a rinnovare per altri dodici mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti nel corso del 1990, per la realizzazione del progetto occupazionale finalizzato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1990.

4. Per il rinnovo dei rapporti di cui al comma 3 si prescinde dalla predisposizione e approvazione di ulteriori progetti-obiettivo.